



FONDO NUOVE COMPETENZE 2024





COS'È IL FONDO NUOVE COMPETENZE

Rappresenta un contributo da parte del Ministero del Lavoro finalizzato a rimborsare in parte ai datori di lavoro il costo dei lavoratori che si formano in orario di lavoro su materie specifiche previsti da accordi sindacali di rimodulazione dell'orario di lavoro.


Sono già stati pubblicati 2 avvisi:

- Novembre 2020 – 730 milioni
- Dicembre 2023 – 1 miliardo

**IL PROSSIMO
DA 730 MILIONI
È PREVISTO
PER DICEMBRE 2024**


LE MATERIE

- 01 **SISTEMI TECNOLOGICI E DIGITALI**
- 02 **INTRODUZIONE E SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE**
- 03 **SOSTENIBILITÀ ED IMPATTO AMBIENTALE**
- 04 **ECONOMIA CIRCOLARE**
- 05 **TRANSIZIONE ECOLOGICA**
- 06 **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**
- 08 **WELFARE AZIENDALE E BENESSERE ORGANIZZATIVO**




IL CONTRIBUTO (730 MILIONI) PER LINEE DI INTERVENTO


SISTEMI FORMATIVI



FILIERE FORMATIVE



SINGOLI DATORI DI LAVORO



IL CONTRIBUTO ORARIO E BONUS ASSUNZIONI

Il fondo copre parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, con diverse percentuali di finanziamento a seconda delle condizioni specifiche (es. disoccupati, apprendisti).

Sono previsti contributi aggiuntivi per l'assunzione di disoccupati e per la formazione di lavoratori stagionali nei settori del turismo e dell'agricoltura.

È prevista la possibilità di avere un'anticipazione del 40% sull'importo richiesto a seguito di fidejussione.





LINEA INTERVENTO SISTEMI FORMATIVI

Sistemi / gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player. Il progetto formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01/01/2024. Nell'ambito di ogni raggruppamento, solo una grande impresa potrà essere identificata come "capofila".

Il progetto formativo deve coinvolgere al massimo il 60% dei lavoratori della capofila.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Sistema Formativo è fissato in **12 milioni di euro – circa 15 progetti di capienza al massimo del contributo.**

Il Sistema Formativo non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali.

LINEA INTERVENTO FILIERE FORMATIVE

Sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell'ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica.

Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa secondo la definizione ai sensi della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01/01/2024 e tale raggruppamento di imprese deve comunque prevedere una capofila.

Il contributo massimo riconoscibile per ciascun raggruppamento di Filiera Formativa è fissato in **8 milioni di euro, circa 22 progetti di capienza al massimo del contributo.**

La Filiera Formativa non dovrà necessariamente assumere la forma di raggruppamento temporaneo di imprese, associazione di scopo, partenariato o altro tipo di forme contrattuali





LINEA INTERVENTO SINGOLI DATORI DI LAVORO

Organizzazioni che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili.

In questa terza linea di intervento il contributo massimo riconoscibile per ciascuna istanza è fissato in **2 milioni di euro per datore di lavoro**.

DISOCCUPATI

La quota di retribuzione è pari al 100% (circa 15 euro) nel caso di disoccupati, da almeno 12 mesi, assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell'avvio della formazione (compreso apprendistato di terzo livello - alta formazione e ricerca - fuori dalle ore previste per legge). **Circa 2.250 euro a lavoratore.**

In caso di accordi che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che di propri lavoratori, anche di disoccupati che siano stati pre-selezionati dall'azienda, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo **di euro 800 per ogni disoccupato assunto**; tale contributo sarà distribuito in incremento della quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) sugli altri lavoratori dell'azienda nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori partecipanti al progetto formativo.





DISOCCUPATI DA ASSUMERE COME STAGIONALI

In caso di accordi che prevedano la formazione di disoccupati e successiva assunzione con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura, come da codici ATECO che saranno indicati nell'Avviso, è **riconosciuto un bonus pari a 300 euro per l'assunzione di ciascun disoccupato.**

In questo caso, la durata minima della formazione per ciascun soggetto è di 20 ore. **Questa misura prevede una dotazione di euro 1.000.000** che potrebbe essere incrementato in presenza di altre risorse. La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata come al punto precedente.

ESEMPI DI CONTRIBUTO PER ALLIEVO

Ipotesi costo orario totale	15,00
Ipotesi totale ore allievo	150,00

Allievi	Ore min	Ore max	Rimborso contribuzione	Rimborso retribuzione	Importo arrot.	Sistema Formativo	Filiera Formativa	Singola Azienda	Note
Lavoratori	30	150	100%	60%	11,00	-	-	1.650,00	
Lavoratori	30	150	100%	80%	13,00	1.950,00	1.950,00	-	
Disoccupati assunti	30	150	100%	100%	15,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
Da assumere	30	150	Forfait	Forfait	800,00	800,00	800,00	800,00	Non si può superare il 100% del costo totale dei lavoratori
Disoccupati per stagionale	20	150	Forfait	Forfait	30,00	30,00	30,00	30,00	Limite 1 milione salvo ulteriori finanziamenti



LE ORE FINANZIABILI E LE TEMPISTICHE

Il massimo delle ore finanziabili per lavoratore è di 150, il minimo è di 30 (20 nel caso di stagionali)

Il tutto da svolgere entro 365 giorni dall'approvazione, interessante novità introdotta, che comporta però un ciclo finanziario molto lungo.

VARIAZIONE DEGLI ALLIEVI

In fase di presentazione dell'istanza il datore di lavoro è tenuto a individuare i dipendenti e i lavoratori pre-selezionati.

Le variazioni dei destinatari sono possibili successivamente al passaggio in Regione e prima dell'eventuale invio del progetto ai Fondi Interprofessionali.

La verifica dello stato di disoccupazione sarà effettuata attraverso la verifica della DID, consultando gli archivi di MyANPAL.





LE MODALITÀ FORMATIVE

Secondo quanto previsto dal Fondo di appartenenza.

**Forti limitazioni quindi alla FAD asincrona,
se il Fondo la ostacola o non la prevede.**



LA CONCERTAZIONE

La concertazione va fatta secondo le regole del Fondo di appartenenza dell'azienda, superando quindi le complicazioni del FNC2.

INDIVIDUAZIONE, MESSA IN TRASPARENZA E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli interventi dovranno riguardare l'adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.

La progettazione dovrà evidenziare le competenze da acquisire. La messa in trasparenza delle competenze secondo queste norme è a carico del soggetto realizzatore dei corsi (Ente di Formazione).

La certificazione è a carico degli Enti titolari e titolati a norma Legge 13-2013





IL RUOLO DEGLI ENTI FORMATIVI

Sono definiti come soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell'Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

Gli enti possono collaborare con altre strutture formative specialistiche per il rilascio delle attestazioni.

Non può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo.



IL RUOLO DEI FONDI INTERPROFESSIONALI

I Fondi Interprofessionali possono cofinanziare le attività previste dal Fondo Nuove Competenze, a seguito dell'approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di attività formative su Conto Formazione Aziendale e/o attraverso la pubblicazione di Avvisi (es. Conto Sistema).

Il Ministero mette a disposizione dei Fondi i dati dei piani nelle seguenti fasi:

- a seguito della conclusione dell'istruttoria da parte dell'Agenzia, inclusiva dell'approvazione del progetto formativo da parte della Regione o Provincia Autonoma;
- a seguito della presentazione del rendiconto da parte del datore di lavoro ai fini dell'erogazione del saldo.

In fase di valutazione dell'istanza, il Fondo:

- accerta l'adesione da parte del datore di lavoro;
- assicura che il progetto formativo trasmesso corrisponda a quello effettivamente oggetto di finanziamento da parte del Fondo medesimo;
- assicura che il progetto formativo sia integralmente finanziabile dal Fondo medesimo;
- comunica l'esito delle verifiche entro 30 giorni a decorrere dalla data di messa a disposizione dei dati da parte di ANPAL.



SE NON SI ADERISCE AI FONDI INTERPROFESSIONALI

I controlli sono in carico all'Ispettorato del Lavoro provinciale, a cui l'azienda deve inviare il calendario dei corsi per favorire le ispezioni.

I costi formativi possono essere coperti da altre fonti oltre ai Fondi Interprofessionali.

AIUTI DI STATO

Il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una “misura generale” applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici. Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato. La misura è cumulabile con altri sgravi fiscali es. Transizione 5.0





LE TEMPISTICHE DEL SECONDO SPORTELLO PER CAPIRE COME ANDRÀ IL TERZO

Non sono ancora disponibili le tempistiche del terzo sportello, si parla di apertura a dicembre 2024.

Però è importante sottolineare quelle del secondo:

- Apertura piattaforma 13 dicembre 2022
- Scadenza 28 febbraio 2023
- Proroga 27 marzo 2023
- Prime approvazioni a giugno - luglio 2023, con la maggior parte a settembre 2023, con le ultime a giugno 2024
- Incasso rendiconti per chi ha iniziato nell'estate 2023 a giugno - settembre 2024
- Nessun rispetto delle richieste di anticipazioni, si è arrivati direttamente ai saldi.
- Nessuna trasparenza sui conteggi dell'INPS, con tagli anche significativi rispetto a quanto calcolato dalle aziende
- Nessuna spiegazione sui criteri di graduatoria e sulle tempistiche di approvazione



*La stesura delle slides
è precedente al decreto legge
previsto per il terzo sportello FNC
(pubblicazione prevista ad ottobre 2024).
Le indicazioni sono quindi relative
alle anticipazioni disponibili al momento.*